

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/29/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che modifica la direttiva 96/8/CE per quanto riguarda l'etichettatura, la pubblicità o la presentazione di alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽²⁾ si applica dal 1° luglio 2007. Esso è applicabile agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, fatte salve le norme specifiche stabilite dalla direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso ⁽³⁾.

(2) La direttiva 96/8/CE dispone che l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti oggetto di tale direttiva non contengano alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego, né alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.

(3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1924/2006 riguardo agli alimenti è consentito fornire, a determinate condizioni, indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento in particolare alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 12 dell'8.1.2007, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22.

(4) L'evoluzione delle proprietà e della gamma dei prodotti permette di autorizzare le indicazioni sulla salute relative alla riduzione dello stimolo della fame o a un maggiore senso di sazietà, purché si basino su dati scientifici generalmente accettati e siano ben comprese dal consumatore medio.

(5) Tale argomentazione è tanto più pertinente per i prodotti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Pertanto non è più opportuno vietare dette indicazioni purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 96/8/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti in oggetto non contengono alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti all'impiego.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2007.